

OGGETTO: “Nuova disciplina dell’Agenzia Casa del Comune di Pisa” - ulteriori modifiche ed integrazioni.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso:

- che con deliberazioni di G.C. n°1325 del 16 luglio 1998, n°1208 del 12 ottobre 1999 e n°79 del 23/06/2006 è stata rispettivamente approvata e quindi modificata la disciplina comunale in materia di “Agenzia Casa”;
- che con deliberazione della G.C. n°132 del 8 settembre 2009 è stata dettata la disciplina transitoria da applicarsi fino all’approvazione della nuova regolamentazione della materia;
- che la finalità di tale iniziativa era quella di reperire una soluzione abitativa temporanea per coloro che si trovavano in condizione di emergenza abitativa a seguito di sfratto oppure a causa di una situazione di grave degrado abitativo;
- che con deliberazione del Consiglio Comunale n°80 del 16/12/2008 è stato modificato il regolamento degli interventi per l’emergenza casa già approvato con deliberazione n°53 del 26/09/2002, eliminando dallo stesso la disciplina dell’Agenzia Casa, a cui si faceva rinvio e che era inserita tra le possibili risposte all’emergenza abitativa più grave;
- che con la delibera C.C. n.28 del 27/05/2010 è stata approvata la disciplina dell’Agenzia Casa del Comune di Pisa;
- che con la delibera C.C. n.60 del 02/12/2010 è stata affidata ad APES s.c.p.a. la gestione dell’Agenzia Casa;

Preso atto che:

- in data 4 agosto 2011 è stata firmata la convenzione Rep n°55487 Fasc. n°375 tra il Comune di Pisa ed APES Scpa, per la gestione delle funzioni amministrative in materia di agenzia casa;
- in data 4 agosto 2011 si è provveduto alla cessione dei contratti in essere ad APES S.c.p.a. provvedendo al conseguente trasferimento delle somme necessarie al pagamento dei canoni di locazione e delle somme relative al corrispettivo mensile di ogni appartamento;

Rilevato:

- **che** con deliberazione del Consiglio Comunale n°34 del 19/07/2012 si è stabilito di revocare la precedente disciplina dell’Agenzia Casa dettata con la deliberazione n°28 del 27/5/2010, e di approvare una “Nuova disciplina dell’Agenzia Casa del Comune di Pisa”;
- **che** in data 31 ottobre 2012 è stata firmata la convenzione Rep. n°55582, Fasc. n°468 tra il Comune di Pisa ed APES Scpa, che ha apportato le conseguenti modifiche alla convenzione del 4 agosto 2011 Rep n°55487 Fasc. n°375 sottoscritta tra Comune di Pisa ed APES ScpA per la gestione delle funzioni amministrative in materia di agenzia casa;

Considerato, inoltre, che l’attuale situazione di crisi economica e l’ulteriore esperienza derivante dall’applicazione della disciplina, hanno suggerito possibili miglioramenti della stessa diretti ad ampliare la risposta alla richiesta di alloggi proveniente da parte di soggetti non in grado di sostenere autonomamente i canoni di mercato, nonché ad adeguare i requisiti minimi di reddito alla reale capacità dei soggetti di sostenere i canoni di sublocazione, come più ampiamente illustrato nella relazione in allegato B);

Viste le proposte di modifica del regolamento contenute nell’allegato C) al presente atto ed evidenziate in grassetto;

Visto l'art.134, 4° comma, del T.U.O.E.L. n°267/2000 e ravvista l'urgenza di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile;

Visto il parere favorevole di regolarità tecnica reso ai sensi dell'art. 49 del D. Lgs. 267/2000 che entra a far parte integrante e sostanziale del presente provvedimento quale allegato A) ed omesso il parere in ordine alla regolarità contabile in quanto il presente atto non comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell'ente;

Per le motivazioni sopra espresse che integralmente si richiamano,

DELIBERA

1. di modificare la vigente disciplina dell'Agenzia Casa dettata con la deliberazione n°34 del 19/07/2012, fatti salvi gli effetti dei contratti in essere fino alla loro scadenza, come in allegato C) al presente atto che ne forma parte integrante e sostanziale.
2. di disporre che le integrazioni e modifiche disposte con il presente atto siano vincolanti per APES fin dal giorno della loro entrata in vigore.
3. di dare mandato al Dirigente della Direzione Segreteria Consiglio comunale – Politiche abitative di apportare alla convenzione sottoscritta con A.P.E.S. in data 4 agosto 2011 e modificata in data 31 ottobre 2012, le necessarie modifiche ed integrazioni.
4. di trasmettere ad APES il presente atto per quanto di competenza.

Allegato B)

RELAZIONE

Oggetto: relazione su modifiche al vigente regolamento comunale dell'agenzia casa.

Il regolamento in materia di agenzia casa ha subito una serie di modifiche nel corso degli anni, ultima delle quali nel luglio 2012, intervenuta con l'approvazione della delibera di C.C. n°34 del 19/7/2012. Le stesse sono sempre state dirette ad adeguare la sua disciplina alle necessità di ampliare la possibile risposta alla richiesta di alloggi proveniente da parte di soggetti non in grado di sostenere autonomamente i canoni di mercato, nonché a cercare di rendere la stessa la meno onerosa possibile per l'Amministrazione.

L'attuale situazione economica e la crisi in atto, nonché l'ulteriore esperienza maturata in materia suggeriscono alcuni piccoli adeguamenti della disciplina, che però possono portare un significativo miglioramento della stessa.

Si proverà di seguito ad illustrare le ragioni che suggeriscono gli stessi, analizzando ogni singolo articolo oggetto di modifica.

Le modifiche fatte agli artt.1 e 2 sono dirette ad adeguare gli stessi alle modifiche successive del regolamento inerenti i soggetti che possono avere accesso all'agenzia casa ed i tipi di contratto che possono essere utilizzati in tale ambito.

Le modifiche all'art.3, dopo una precisazione sulle agevolazioni fiscali, consistono nell'introduzione di un comma finale in cui si stabilisce che APES annualmente, anche sulla base della domanda di abitazione da parte dei soggetti in graduatoria, predisporrà un avviso pubblico per la ricerca sul mercato di alloggi da destinare all'agenzia casa. Ciò affinché sia costantemente pubblicizzata questa opportunità di locare appartamenti al Comune tramite APES a condizioni favorevoli per il proprietario e utili all'Amministrazione per risolvere la richiesta di alloggi a prezzi sostenibili per l'inquilino che si rivolge comunque al Comune quando non riesce a provvedervi autonomamente.

Si prevede, inoltre, il ricorso alla Commissione ERP per facilitare il compito di APES laddove si trovi nell'incertezza o nella necessità di scelta a fronte ad una o più offerte di appartamenti.

La prima modifica dell'art. 4 riguarda il limite di accesso a questa misura che rimane lo stesso come entità, cioè il limite di accesso all'ERP, ma cambia il reddito di riferimento che non sarà più l'ISE, ma il reddito lordo complessivo del nucleo familiare. Questa modifica è suggerita dal fatto che in alcuni casi si era arrivati ad escludere soggetti che pur disponevano di un reddito sufficiente a sostenere il canone in agenzia casa. Infatti, il loro reddito era inferiore al limite di accesso solo perché veniva calcolato con i parametri dell'ISE laddove dal reddito stesso viene decurtata proprio la somma pari al canone di locazione pagato e spesso assai alto. In questo modo, perciò, tutti coloro che non potranno partecipare al bando ERP superando anche di poco il limite di accesso, potranno sicuramente prendere parte a quello dell'Agenzia casa.

Di conseguenza vengono eliminati i punteggi riferiti al reddito che secondo le modifiche apportate non risultano più significativi.

Infine si precisa che bando e relative graduatorie saranno adottati a cura di APES, al fine di avere un unico soggetto che gestisce l'attività precedente all'istruttoria e quindi istruttoria e relativa all'adozione dei provvedimenti.

La modifica dell'art.5 è diretta ad ampliare la risposta all'emergenza abitativa e dopo aver innalzato la quota dell'emergenza dal 25 al 30%, prevede la possibilità per APES di richiedere all'Amministrazione il nulla osta alla sottoscrizione di altre forme contrattuali idonee a reperire soluzioni abitative anche di carattere temporaneo nei limiti delle risorse assegnate e disponibili. In tale ambito potranno trovare soluzione anche richieste provenienti dall'emergenza abitativa che vede tra i suoi strumenti anche quello dell'albergazione. La Commissione ERP, anche in questo caso, interverrà per individuare i soggetti in emergenza o stabilire un ordine di priorità tra gli stessi. Il canone dovrà comunque rimanere contenuto nei limiti stabiliti dagli accordi territoriali.

Si tratta di un ampliamento dei possibili strumenti utilizzabili nell'ambito dell'agenzia casa per dare una risposta alla richiesta di alloggi, anche per brevi periodi o per casi non altrimenti risolvibili suggerita dal fatto che possono esservi altre forme contrattuali utilizzabili soprattutto in un ambito territoriale a vocazione turistica quale è quello di Pisa e del suo Litorale dove si rischia di vedere rimanere vuote anche per lunghi periodi strutture ricettive e di dover ricorrere nel contempo ad albergozioni o locazioni spesso molto costose anche fuori dal territorio comunale.

La successiva modifica, sempre contenuta in tale articolo 5, concerne la possibilità di anticipare la sottoscrizione del contratto di sublocazione in alloggi di agenzia casa in favore di soggetti sottoposti a sfratto esecutivo non rinviabile, purché nei confronti degli altri soggetti collocati in graduatoria prima di questi sia comunque garantita una proposta di locazione. Può verificarsi, infatti, il caso che alcuni soggetti non possano attendere neppure un breve periodo nell'appartamento occupato in quanto sfrattati senza possibilità di rinvio e si trovino collocati utilmente nella graduatoria dell'Agenzia casa. In tal caso si tratta solo di anticipare la sottoscrizione del contratto senza nulla togliere a coloro che li precedono, ma che possono attendere ancora per un breve periodo a differenza dei primi che si troverebbero in mezzo ad una strada con un alloggio vuoto e pronto per essere loro sublocato.

La modifica all'art.6 è solo una precisazione sul fatto che il soggetto deve comunque dimostrare di essere in grado di pagare il canone di sublocazione, anche se non si individua più un criteri fisso e che potrebbe essere inadeguato o troppo restrittivo.

Una piccola modifica è contenuta all'art.7 al fine di consentire ad APES S.c.p.A di avere un margine più ragionevole, seppure sempre contenuto, per la riconsegna dell'alloggio al proprietario aumentando il termine da 60° a 120 giorni dalla scadenza contrattuale.

La modifica contenuta nell'articolo 13 è diretta a consentire un ampliamento dell'utilizzo dell'Agenzia casa in ambito sociale consentendo la sottoscrizione di appositi protocolli d'intesa da parte di APES con Enti, Associazioni o Consorzi senza fini di lucro, previo nulla-osta del Comune di Pisa od a seguito di decisione dello stesso. Accade, infatti, che vi sia una richiesta di appartamenti in tale ambito che trova difficoltà di risposta od una risposta assai onerosa, mentre potrebbe essere utilmente impiegato questo strumento. Non potendosi prestabilire le ipotesi di utilizzo se non in modo assai generico, si demanda a specifici protocolli l'individuazione dei requisiti e delle procedura in deroga a quelli individuati nel disciplinare dell'agenzia casa, ma comunque da ricondurre in tale ambito e da ritenere vantaggiose da un punto di vista economico e/o di risposta alle problematiche sociali rispetto agli attuali strumenti ed impiego di risorse.

Infine viene aggiornato il riferimento all'ultima disciplina in materia precedente alle modifiche introdotte con il presente atto.

Allegato C)

Testo approvato con deliberazione del C.C. 34/2012	Testo modificato
<p data-bbox="165 412 762 573" style="text-align: center;">NUOVA DISCIPLINA DELL'AGENZIA CASA DEL COMUNE DI PISA(MODIFICATA E INTEGRATA)</p> <p data-bbox="194 618 734 719" style="text-align: center;">Art. 1 Costituzione dell' Agenzia Casa e soggetti destinatari</p> <p data-bbox="150 725 778 1379">La struttura denominata “Agenzia Casa” è una delle risposte offerte dall'housing sociale ed opera allo scopo di favorire l'accesso alla locazione agevolata di abitazioni di proprietà privata o pubblica da parte di quei soggetti (quali famiglie monoreddito di lavoratori dipendenti e di pensionati, famiglie monoparentali con figli a carico, famiglie di immigrati, giovani coppie, anziani e soggetti in attesa di assegnazione di alloggio ERP per favorire il passaggio da casa a casa) che, pur disponendo di un certo reddito, si trovano in situazioni di reale criticità nel reperire alloggi in affitto a canone agevolato, non potendo né permettersi l'acquisto della prima casa, né di sostenere il pagamento di canoni di locazione a libero mercato. Applicandosi a tali contratti il canone agevolato si perseguirà anche la finalità di calmierare i prezzi del mercato immobiliare.</p> <p data-bbox="150 1424 778 1637">L'Amministrazione Comunale si impegna a promuovere la partecipazione e il coinvolgimento diretto nell' Agenzia Casa di altri soggetti, pubblici e privati, per l'acquisizione di fondi finanziari, per la ricerca e acquisizione di abitazioni da locare all' Agenzia e per la loro gestione.</p> <p data-bbox="300 1682 667 1749" style="text-align: center;">Art. 2 Obiettivi dell' Agenzia Casa</p> <p data-bbox="150 1756 778 2076">Lo scopo principale dell' Agenzia è quello di acquisire abitazioni in comodato o locazione ai sensi della disciplina contenuta nell'art. 2, comma 3, della legge n°431/1998, consentendo ai cittadini in difficoltà economica di reperire alloggi in locazione a canone sostenibile ed ai proprietari privati o pubblici di immobili che si rendono disponibili a stipulare contratti abitativi a canone agevolato di beneficiare delle agevolazioni fiscali e</p>	<p data-bbox="820 412 1426 573" style="text-align: center;">NUOVA DISCIPLINA DELL'AGENZIA CASA DEL COMUNE DI PISA (MODIFICATA E INTEGRATA)</p> <p data-bbox="849 618 1388 719" style="text-align: center;">Art. 1 Costituzione dell' Agenzia Casa e soggetti destinatari</p> <p data-bbox="804 725 1433 1413">1. La struttura denominata “Agenzia Casa” è una delle risposte offerte dall'housing sociale ed opera allo scopo di favorire l'accesso alla locazione agevolata di abitazioni di proprietà privata o pubblica da parte di quei soggetti (quali famiglie monoreddito di lavoratori dipendenti e di pensionati, famiglie monoparentali con figli a carico, famiglie di immigrati, giovani coppie, anziani, studenti e soggetti in attesa di assegnazione di alloggio ERP per favorire il passaggio da casa a casa) che (pur disponendo di un certo reddito) si trovano in situazioni di reale criticità nel reperire alloggi in locazione (affitto a canone agevolato), non potendo né permettersi l'acquisto della prima casa, né di sostenere il pagamento di canoni di locazione a libero mercato. Applicandosi, a tali contratti la misura del il canone agevolato si perseguirà anche la finalità di calmierare i prezzi del mercato immobiliare.</p> <p data-bbox="804 1424 1433 1637">2. L'Amministrazione Comunale si impegna a promuovere la partecipazione e il coinvolgimento diretto nell' Agenzia Casa di altri soggetti, pubblici e privati, per l'acquisizione di fondi finanziari, per la ricerca e acquisizione di abitazioni da locare all' Agenzia e per la loro gestione.</p> <p data-bbox="954 1682 1321 1749" style="text-align: center;">Art. 2 Obiettivi dell' Agenzia Casa</p> <p data-bbox="804 1756 1433 2076">1. Lo scopo principale dell' Agenzia è quello di acquisire abitazioni in comodato o locazione ai sensi della disciplina contenuta nell'art. 2, comma 3, della legge n°431/1998, consentendo ai cittadini in difficoltà economica di reperire alloggi in locazione a canone sostenibile ed ai proprietari privati o pubblici di immobili che si rendono disponibili a stipulare contratti abitativi a canone agevolato di beneficiare delle agevolazioni fiscali e</p>

finanziarie consentite dalla legge 431/1998 nonché di quelle a tal fine decise dall'Amministrazione Comunale. Si intende, inoltre, costituire una forma di mediazione tra offerta e domanda di alloggi garantita dalla partecipazione del Comune.

La gestione dell'Agenzia è effettuata dall'APES S.c.p.a. di Pisa, già gestore del patrimonio di ERP del LODE Pisano, secondo apposita convenzione in cui saranno specificati i rapporti fra l'APES stessa ed il Comune di Pisa.

Il Comune di Pisa trasferirà ad APES S.c.p.a. le risorse finanziarie occorrenti per la gestione dell'Agenzia Casa secondo quanto previsto dal contratto di cui al comma precedente.

Art. 3

Azioni dell'Agenzia Casa

Costituiscono azioni specifiche dell'Agenzia Casa:

- a) Reperire alloggi a canone agevolato secondo quanto disposto dall'Accordo Territoriale firmato dalle Organizzazioni dei proprietari e degli inquilini operativo nel Comune di Pisa; nell'ambito delle funzioni attribuite, APES S.c.p.a. provvederà alla sottoscrizione, in nome e per conto proprio, dei contratti di locazione e sublocazione e curerà la gestione globale degli immobili a disposizione dell'Agenzia Casa, sia pubblici che privati.
- b) Incentivare alla locazione i proprietari di alloggi tramite le agevolazioni fiscali approvate dal Comune di Pisa per aumentare il numero degli alloggi disponibili sul mercato della locazione a canone agevolato e quindi favorire il generale contenimento dei canoni di locazione.
- c) Garantire ai proprietari degli alloggi locati tramite l'Agenzia Casa il regolare pagamento dei canoni ed il rilascio dell'immobile alla scadenza del contratto (anni 3 +2) nello stato di manutenzione come ricevuto, salvo il deterioramento d'uso.

L'attività prevalente consiste nel reperire sul

finanziarie consentite dalla legge 431/1998 nonché di quelle a tal fine decise dall'Amministrazione Comunale. Si intende, inoltre, costituire una forma di mediazione tra offerta e domanda di alloggi garantita dalla partecipazione del Comune.

2. La gestione dell'Agenzia è effettuata dall'APES S.c.p.a. di Pisa, già gestore del patrimonio di ERP del LODE Pisano, secondo apposita convenzione in cui saranno specificati i rapporti fra l'APES stessa ed il Comune di Pisa.

3. Il Comune di Pisa trasferirà ad APES S.c.p.a. le risorse finanziarie occorrenti per la gestione dell'Agenzia Casa secondo quanto previsto dal contratto di cui al comma precedente.

Art. 3

Azioni dell'Agenzia Casa

1. Costituiscono azioni specifiche dell'Agenzia Casa:

- a) Reperire alloggi a canone agevolato secondo quanto disposto dall'Accordo Territoriale firmato dalle Organizzazioni dei proprietari e degli inquilini operativo nel Comune di Pisa; nell'ambito delle funzioni attribuite, APES S.c.p.a. provvederà alla sottoscrizione, in nome e per conto proprio, dei contratti di locazione e sublocazione e curerà la gestione globale degli immobili a disposizione dell'Agenzia Casa, sia pubblici che privati.
- b) Incentivare alla locazione i proprietari di alloggi tramite le agevolazioni fiscali **approvate dallo Stato, dalla Regione e dal Comune di Pisa** per aumentare il numero degli alloggi disponibili sul mercato della locazione a canone agevolato e quindi favorire il generale contenimento dei canoni di locazione.
- c) Garantire ai proprietari degli alloggi locati tramite l'Agenzia Casa il regolare pagamento dei canoni ed il rilascio dell'immobile alla scadenza del contratto (anni 3 +2) nello stato di manutenzione come ricevuto, salvo il deterioramento d'uso.

d) **Ricerca altre forme contrattuali idonee a reperire soluzioni**

libero mercato alloggi di proprietà privata e pubblica che APES S.c.p.a. (tramite l'Agenzia Casa) possa prendere in locazione per concederli (tramite Bando Pubblico) in sublocazione a soggetti in condizioni di disagio abitativo, non in grado di stipulare autonomamente un contratto di locazione a prezzi di mercato.

APES, in qualità di conduttore, stipula, tramite l'Agenzia Casa, con i proprietari degli alloggi contratti di locazione a canone agevolato con clausola di sublocazione secondo quanto previsto dal 3° comma dell'art. 2 della Legge n° 431/98.

Art. 4

Requisiti e punteggi

I sub conduttori degli alloggi presi in locazione dall'Agenzia Casa sono individuati, tramite apposito Bando pubblico, fra coloro che sono in possesso dei seguenti **requisiti**:

- a) avere la cittadinanza italiana o di uno Stato appartenente all'Unione europea, oppure di altro Stato purché siano nelle condizioni stabilite dall'art. 40, comma 6, del D. Lgs.

abitative, anche di carattere temporaneo, nei limiti delle risorse assegnate e disponibili.

2. L'attività prevalente consiste nel reperire sul libero mercato alloggi di proprietà privata e pubblica che APES S.c.p.a. (tramite l'Agenzia Casa) possa prendere in locazione per concederli (tramite Bando Pubblico) in sublocazione a soggetti in condizioni di disagio abitativo, non in grado di stipulare autonomamente un contratto di locazione **(a prezzi di mercato)**.

3. APES, in qualità di conduttore, stipula, tramite l'Agenzia Casa, con i proprietari degli alloggi contratti di locazione a canone agevolato, con clausola di sublocazione, secondo quanto previsto dal 3° comma dell'art. 2 della Legge n° 431/98.

4. **I proprietari possono in qualsiasi momento, e nelle modalità che APES metterà a disposizione degli stessi, offrire in locazione i propri appartamenti.**

5. APES comunque, annualmente, anche sulla base della domanda di abitazione da parte dei soggetti in graduatoria, predisporrà un avviso pubblico per la ricerca sul mercato di alloggi da destinare all'agenzia casa

6. Nel caso in cui vi sia un'offerta di alloggi superiore alle risorse disponibili o comunque a discrezione di APES la stessa potrà ricorrere alla Commissione comunale competente in materia di bandi ERP per effettuare la scelta tra i diversi alloggi acquisibili. Potrà, altresì, consultare la stessa per stabilire di non accettare un'offerta in quanto inconciliabile con la possibilità di utilizzo eventualmente anche interpellando due o più soggetti presenti in graduatoria in attesa di un alloggio.

Art. 4

Requisiti e punteggi

1. I sub conduttori degli alloggi presi in locazione dall'Agenzia Casa sono individuati, tramite apposito Bando **pubblico pubblicato da APES**, fra coloro che sono in possesso dei seguenti **requisiti**:

- a) avere la cittadinanza italiana o di uno Stato appartenente all'Unione europea, oppure di altro Stato purché siano nelle condizioni stabilite dall'art. 40, comma 6, del D. Lgs.

25 luglio 1998, n. 286, “*Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell’immigrazione e norme sulla condizione dello straniero*”;

- b) avere la residenza o esercitare l’attività lavorativa, esclusiva o prevalente nel Comune di Pisa;
- c) non essere titolari, nel territorio nazionale, di diritti di proprietà o usufrutto, di uso o abitazione su alloggio adeguato alle esigenze del nucleo familiare, L’adeguatezza dell’alloggio è determinata in applicazione dei parametri di cui alla lettera c) della vigente Tabella A, allegata alla legge regionale n. 96/1996 e sue successive modificazioni e integrazioni;
- d) avere un reddito annuo complessivo del nucleo familiare da lavoro dipendente e/o autonomo o siano titolari di pensione da cui risulti un valore ISE uguale o superiore al limite di accesso all’ERP ed un ISEE inferiore all’importo corrispondente al limite dettato dalla Regione Toscana per poter beneficiare dei contributi integrativi del canone di locazione.

La graduatoria verrà predisposta in base ai seguenti **punteggi**:

Condizioni/punteggi

- nuclei con sfratto con significazione od ordinanza di sgombero

p. 5

- nuclei già presenti in agenzia casa

p. 4

- nuclei costituiti da un genitore con figlio/i a carico

p. 3

- nuclei familiari con figli minori

p. 2

- per ogni altro figlio a carico oltre il primo

p. 1

- nuclei familiari composti esclusivamente da uno o più anziani di età superiore a 65 anni

p. 2

- nuclei familiari in cui siano presenti portatori di

25 luglio 1998, n. 286, “*Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell’immigrazione e norme sulla condizione dello straniero*”;

- b) avere la residenza o esercitare l’attività lavorativa, esclusiva o prevalente nel Comune di Pisa;
- c) non essere titolari, nel territorio nazionale, di diritti di proprietà o usufrutto, di uso o abitazione su alloggio adeguato alle esigenze del nucleo familiare, L’adeguatezza dell’alloggio è determinata in applicazione dei parametri di cui alla lettera c) della vigente Tabella A, allegata alla legge regionale n. 96/1996 e sue successive modificazioni e integrazioni;
- d) avere un reddito annuo complessivo del nucleo familiare da lavoro dipendente e/o autonomo o siano titolari di pensione ~~da cui risulti un valore ISE~~ uguale o superiore al limite di accesso all’ERP (**ed un ISEE inferiore all’importo corrispondente al limite dettato dalla Regione Toscana per poter beneficiare dei contributi integrativi del canone di locazione**), con esclusione dei casi di emergenza abitativa riconosciuti dalla Commissione Comunale ERP per i quali non esistono limiti di reddito per la stipula dei contratti di sublocazione.

2. La graduatoria verrà predisposta in base ai seguenti **punteggi**:

Condizioni/punteggi

- nuclei con sfratto con significazione od ordinanza di sgombero

p. 5

- nuclei già presenti in agenzia casa

p. 4

- nuclei costituiti da un genitore con figlio/i a carico

p. 3

- nuclei familiari con figli minori

p. 2

- per ogni altro figlio a carico oltre il primo

p. 1

- nuclei familiari composti esclusivamente da uno o più anziani di età superiore a 65 anni

p. 2

- nuclei familiari in cui siano presenti portatori di

<p><i>handicap permanente o soggetti con invalidità superiore al 66%</i></p> <p>p. 2 - nuclei familiari in cui siano presenti soggetti con invalidità al 100%</p> <p>p. 3 - nuclei familiari in cui siano presenti soggetti con invalidità pari al 100% e con accompagnamento;</p> <p>p. 5 - nuclei residenti da oltre un anno in alloggi certificati come impropri</p> <p>p. 4 - nuclei di giovani e coppie conviventi da almeno due anni (tutti di età inferiore a 35 anni)</p> <p>p. 3 - nuclei composti da anziani e studenti come stabilito all'art. 12</p> <p>p. 3 - nuclei residenti in alloggi dichiarati antigienici dall'USL: antigenicità relativa</p> <p>p. 1 - nuclei residenti in alloggi dichiarati antigienici dall'USL: antigenicità assoluta</p> <p>p.2 - nuclei con ISE uguale o superiore al limite di reddito per l'accesso all'ERP ed inferiore alla metà della somma tra il limite di reddito per l'accesso all'ERP ed il limite per beneficiare dei contributi al canone di locazione di cui all'art. 11 della legge 431/1998</p> <p>p. 2 - nuclei con ISE uguale o superiore alla metà della somma tra il limite di reddito per l'accesso all'ERP ed il limite massimo per beneficiare dei contributi al canone di locazione di cui all'art. 11 della legge 431/1998;</p> <p>p. 1 - nuclei residenti nel Comune di Pisa</p> <p>p. 1 - persone obbligate a lasciare l'alloggio a seguito di provvedimento di separazione legale dei coniugi o divorzio;</p> <p>p. 3</p> <p>A parità di punteggio, è riconosciuto titolo di priorità ai nuclei familiari sottoposti a provvedimenti esecutivi di rilascio dell'alloggio, ponendo al primo posto gli sfratti per morosità incolpevole (come definito nella vigente disciplina regionale in materia di ERP) con significazione, al secondo posto gli sfratti per finita locazione con</p>	<p><i>handicap permanente o soggetti con invalidità superiore al 66%</i></p> <p>p. 2 - nuclei familiari in cui siano presenti soggetti con invalidità al 100%</p> <p>p. 3 - nuclei familiari in cui siano presenti soggetti con invalidità pari al 100% e con accompagnamento;</p> <p>p. 5 - nuclei residenti da oltre un anno in alloggi certificati come impropri</p> <p>p. 4 - nuclei di giovani e coppie conviventi da almeno due anni (tutti di età inferiore a 35 anni)</p> <p>p. 3 - nuclei composti da anziani e studenti come stabilito all'art. 12</p> <p>p. 3 - nuclei residenti in alloggi dichiarati antigienici dall'USL: antigenicità relativa</p> <p>p. 1 - nuclei residenti in alloggi dichiarati antigienici dall'USL: antigenicità assoluta</p> <p>p.2 - nuclei con ISE uguale o superiore al limite di reddito per l'accesso all'ERP ed inferiore alla metà della somma tra il limite di reddito per l'accesso all'ERP ed il limite per beneficiare dei contributi al canone di locazione di cui all'art. 11 della legge 431/1998</p> <p>p. 2 - nuclei con ISE uguale o superiore alla metà della somma tra il limite di reddito per l'accesso all'ERP ed il limite massimo per beneficiare dei contributi al canone di locazione di cui all'art. 11 della legge 431/1998;</p> <p>p. 1 - nuclei residenti nel Comune di Pisa</p> <p>p. 1 - persone obbligate a lasciare l'alloggio a seguito di provvedimento di separazione legale dei coniugi o divorzio;</p> <p>p. 3</p> <p>3. A parità di punteggio, è riconosciuto titolo di priorità ai nuclei familiari sottoposti a provvedimenti esecutivi di rilascio dell'alloggio, ponendo al primo posto gli sfratti per morosità incolpevole (come definito nella vigente disciplina regionale in materia di ERP) con significazione, al secondo posto gli sfratti per finita locazione con</p>
--	--

significazione e le ordinanze di sgombero, al terzo la maggiore incidenza percentuale del canone sul reddito familiare e quindi i nuclei aventi il reddito più basso.

Ai fini della presente disciplina per nucleo familiare si intende la famiglia costituita dai coniugi e dai figli legittimi, naturali, riconosciuti ed adottivi e dagli affiliati con loro conviventi. Fanno altresì parte del nucleo familiare il convivente *more uxorio*, gli ascendenti, i discendenti, i collaterali fino al terzo grado purché la stabile convivenza con il richiedente abbia avuto inizio sei mesi prima della data di pubblicazione del bando per la sublocazione in Agenzia Casa e sia dimostrata nelle forme di legge.

Sono equiparate al nucleo familiare, le situazioni di convivenza finalizzate alla reciproca assistenza morale e materiale, che siano instaurate e durino stabilmente da almeno sei mesi alla data di pubblicazione del bando per la sublocazione in Agenzia Casa e siano dichiarate nelle forme di legge.

Nel caso di figli conviventi coniugati ovvero di nuovi nuclei familiari o situazioni equiparate che intendono concorrere autonomamente, l'accertamento dei requisiti soggettivi si valuta prescindendo dai nuclei familiari di appartenenza.

Lo stesso vale nel caso in cui la domanda sia presentata dal nucleo familiare di appartenenza; in tal caso si prescinde dei requisiti soggettivi dei figli conviventi coniugati ovvero dei nuovi nuclei familiari o situazioni equiparate.

Il punteggio per sfratto sarà riconosciuto ai richiedenti che abitino in alloggio di proprietà privata che debba essere rilasciato a seguito di provvedimento esecutivo di sfratto, ciò anche qualora tale sfratto sia stato intimato per inadempienza contrattuale, in tal caso, però, solo quando questa si manifesti come morosità dovuta a canone di locazione superiore ad un terzo del reddito convenzionale calcolato ai sensi di legge (*oggi legge regionale 96/1996*).

APES procede all'istruttoria delle domande dei concorrenti verificandone la completezza e la regolarità e predispone la graduatoria provvisoria secondo i criteri sopra esposti e che verrà approvata dalla direzione comunale competente in materia di politiche abitative con proprio atto.

significazione e le ordinanze di sgombero, al terzo la maggiore incidenza percentuale del canone sul reddito familiare e quindi i nuclei aventi il reddito più basso.

4. Ai fini della presente disciplina per nucleo familiare si intende la famiglia costituita dai coniugi e dai figli legittimi, naturali, riconosciuti ed adottivi e dagli affiliati con loro conviventi. Fanno altresì parte del nucleo familiare il convivente *more uxorio*, gli ascendenti, i discendenti, i collaterali fino al terzo grado purché la stabile convivenza con il richiedente abbia avuto inizio sei mesi prima della data di pubblicazione del bando per la sublocazione in Agenzia Casa e sia dimostrata nelle forme di legge.

5. Sono equiparate al nucleo familiare, le situazioni di convivenza finalizzate alla reciproca assistenza morale e materiale, che siano instaurate e durino stabilmente da almeno sei mesi alla data di pubblicazione del bando per la sublocazione in Agenzia Casa e siano dichiarate nelle forme di legge.

6. Nel caso di figli conviventi coniugati ovvero di nuovi nuclei familiari o situazioni equiparate che intendono concorrere autonomamente, l'accertamento dei requisiti soggettivi si valuta prescindendo dai nuclei familiari di appartenenza.

7. Lo stesso vale nel caso in cui la domanda sia presentata dal nucleo familiare di appartenenza; in tal caso si prescinde dei requisiti soggettivi dei figli conviventi coniugati ovvero dei nuovi nuclei familiari o situazioni equiparate.

8. Il punteggio per sfratto sarà riconosciuto ai richiedenti che abitino in alloggio di proprietà privata che debba essere rilasciato a seguito di provvedimento esecutivo di sfratto, ciò anche qualora tale sfratto sia stato intimato per inadempienza contrattuale, in tal caso, però, solo quando questa si manifesti come morosità **dovuta a canone di locazione superiore ad un terzo del reddito convenzionale calcolato ai sensi di legge (~~oggi legge regionale 96/1996~~) incolpevole (come definita nella vigente disciplina regionale in materia di ERP).**

9. APES procede all'istruttoria delle domande dei concorrenti verificandone la completezza e la regolarità e predispone la graduatoria provvisoria secondo i criteri sopra esposti **e che verrà approvata dalla direzione comunale competente in materia di politiche abitative con proprio atto.**

Detta graduatoria, con l'indicazione dei modi e dei tempi per l'opposizione e del nome del responsabile del procedimento, sarà pubblicata all'Albo Pretorio del Comune di Pisa e presso APES per 15 giorni consecutivi.

Entro i 15 giorni dalla pubblicazione della graduatoria all'Albo Pretorio gli interessati possono inoltrare opposizione avverso la stessa che saranno valutate dalla Commissione competente in materia di bandi ERP.

Entro i successivi 15 giorni il Dirigente dell'Ufficio Casa predispose ed approva la graduatoria definitiva.

La graduatoria sarà aggiornata semestralmente con la medesima procedura con le domande che perverranno nei semestri successivi dopo il termine di presentazione indicato sul bando.

Art. 5

Alloggi in favore dell'emergenza abitativa

Una percentuale fino al 25% degli alloggi destinati all'Agenzia Casa può essere riservata all'emergenza abitativa, in favore di soggetti che sono sottoposti a procedure di sfratto o comunque in situazione di grave disagio socio-economico, compatibilmente con le risorse di bilancio a ciò destinate.

In queste ipotesi il canone di sub locazione è ridotto del 50% rispetto a quello previsto per la locazione.

Tali soggetti sono individuati dalla Commissione ERP (*di cui alla delibera G.C. n°133 del 22 ottobre 2008*) alle condizioni richieste per l'effettuazione delle assegnazioni straordinarie dall'apposito regolamento. Qualora non siano in possesso dei requisiti minimi di reddito previsti dal presente atto (*vedi il seguente art. 6*) fatto salvo il possesso di tutti gli altri requisiti richiesti, i Servizi Sociali della USL dovranno farsi garanti del pagamento dei canoni, nonché di ogni altra eventuale spesa derivante dalla conduzione dell'alloggio.

Detta graduatoria, con l'indicazione dei modi e dei tempi per l'opposizione e del nome del responsabile del procedimento, sarà pubblicata ~~all'Albo Pretorio del Comune di Pisa e~~ presso APES per 15 giorni consecutivi.

10. Entro i 15 giorni dalla pubblicazione della graduatoria ~~all'Albo Pretorio~~ gli interessati possono inoltrare opposizione avverso la stessa che saranno valutate dalla Commissione competente in materia di bandi ERP.

11. Entro i successivi 15 giorni ~~il Dirigente dell'Ufficio Casa~~ APES ScpA predispose ed approva la graduatoria definitiva.

12. La graduatoria sarà aggiornata semestralmente con la medesima procedura con le domande che perverranno nei semestri successivi dopo il termine di presentazione indicato sul bando.

Art. 5

Alloggi in favore dell'emergenza abitativa

1. Una percentuale fino al ~~25%~~ **30%** degli alloggi destinati all'Agenzia Casa ~~può essere~~ è riservata all'emergenza abitativa, in favore di soggetti che sono sottoposti a procedure di sfratto o comunque in situazione di grave disagio socio-economico, compatibilmente con le risorse di bilancio a ciò destinate.

2. In queste ipotesi il canone di sub locazione è ridotto del 50% rispetto a quello previsto per la locazione

3. Tali soggetti sono individuati dalla Commissione ERP (*di cui alla delibera G.C. n°133 del 22 ottobre 2008*) alle condizioni richieste per l'effettuazione delle assegnazioni straordinarie dall'apposito regolamento. Qualora non siano in possesso dei requisiti minimi di reddito previsti dal presente atto (*vedi il seguente art. 6*) fatto salvo il possesso di tutti gli altri requisiti richiesti, i Servizi Sociali della USL dovranno farsi garanti del pagamento dei canoni, nonché di ogni altra eventuale spesa derivante dalla conduzione dell'alloggio.

4. **Al fine di ampliare le possibili risposte all'emergenza abitativa, APES potrà, altresì, chiedere all'Amministrazione il nulla osta alla sottoscrizione di altre forme contrattuali, ai sensi del codice civile, idonee a reperire soluzioni abitative anche di carattere temporaneo nei limiti delle risorse assegnate e**

disponibili.

5. In tale ambito, al fine di favorire gli interventi per l'emergenza casa previsti dal relativo regolamento comunale approvato con deliberazione del C.C. n°80/2008, tra i quali rientra l'albergazione in strutture private, APES S.c.p.A. potrà acquisire la temporanea gestione anche di strutture ricettive di carattere alberghiero nelle quali potranno trovare collocazione soggetti presenti nella graduatoria dell'Agenzia casa e non altrimenti soddisfatti o individuati dalla Commissione ERP alle condizioni stabilite nel presente regolamento rispettivamente agli artt. 5 e 6. Potranno, altresì, trovare sistemazione in tali strutture i soggetti per i quali i Servizi Sociali individuino come intervento d'emergenza l'albergazione stabilita dal citato regolamento degli interventi di emergenza casa. La Commissione ERP, qualora vi siano richieste superiori alle disponibilità, stabilirà l'ordine di priorità dei soggetti da albergare in agenzia casa.

6. Nel caso in cui si possa acquisire e gestire in maniera temporanea anche strutture ricettive di carattere alberghiero o soluzioni temporanee in strutture private al fine di soddisfare i bisogni abitativi di più soggetti, presenti nella graduatoria dell'Agenzia Casa, o individuati direttamente dalla Commissione ERP, il calcolo del canone sarà pari a quello determinato sulla base degli Accordi Territoriali pur trattandosi di strutture alberghiere per residenze anche temporanee.

7. La durata del contratto dovrà essere determinata sulla base del codice civile.

8. La Commissione ERP potrà, consentire l'anticipazione della sottoscrizione del contratto di sublocazione in alloggi di Agenzia Casa in favore di soggetti sottoposti a sfratto esecutivo non rinviabile, purché agli altri soggetti collocati in graduatoria in Agenzia Casa prima di questi sia comunque garantita una proposta di locazione.

Art. 6

Garanzie ai conduttori e canone di sublocazione

L'APES S.c.p.A., si impegna a concedere in sublocazione gli alloggi dell'Agenzia Casa per la medesima durata prevista dal contratto di locazione stipulato con il proprietario ed al canone

Art. 6

Garanzie ai conduttori e canone di sublocazione

1. L'APES S.c.p.A., si impegna a concedere in sublocazione gli alloggi dell'Agenzia Casa per la

previsto dall'Accordo Territoriale stipulato ai sensi della legge 431/98 per i contratti agevolati depositato nel Comune di Pisa.

I conduttori si possono avvalere dell'assistenza delle Organizzazioni Sindacali degli inquilini operative nel Comune di Pisa.

La stipula del contratto è comunque subordinata alla presentazione da parte degli aventi titolo, a garanzia della solvibilità degli stessi, di idonea documentazione che dimostri il possesso di un reddito del proprio nucleo familiare che possa essere ritenuto "adeguato" a sostenere il canone non potendo il canone incidere sull'ISE in misura superiore al 50%.

Il canone di sublocazione è così determinato:

- nuclei con ISE uguale o superiore all'importo annuo di una pensione minima INPS ed inferiore al limite di reddito per l'accesso all'ERP:

Canone di sub locazione = 50% del canone di locazione

- nuclei con ISE uguale o superiore al limite di reddito per l'accesso all'ERP ed inferiore al limite massimo per beneficiare dei contributi al canone di locazione di cui all'art. 11 della legge 431/1998:

Canone di sub locazione = 100% del canone di locazione.

Art. 7

Garanzie ai proprietari

L'APES S.p.A, si impegna ad assicurare ai proprietari:

- 1) il puntuale pagamento del canone di locazione secondo le scadenze pattuite;
- 2) il rilascio dell'immobile in caso di necessità del locatore alla prima scadenza contrattuale (3 anni), previa disdetta antecedente almeno sei mesi la prima scadenza;
- 3) la riconsegna dell'alloggio in normali condizioni di conservazione entro 60 giorni successivi dalla scadenza contrattuale;

Art. 8

Agevolazioni fiscali per i proprietari

I proprietari che stipulano con l'APES, tramite

medesima durata prevista dal contratto di locazione stipulato con il proprietario ed al canone previsto dall'Accordo Territoriale stipulato ai sensi della legge 431/1998 per i contratti agevolati depositato nel Comune di Pisa.

2. I conduttori si possono avvalere dell'assistenza delle Organizzazioni Sindacali degli inquilini operative nel Comune di Pisa.

3. La stipula del contratto è comunque subordinata alla presentazione da parte degli aventi titolo, a garanzia della solvibilità degli stessi, di idonea documentazione che dimostri ~~(il possesso di un reddito del proprio nucleo familiare che possa essere ritenuto "adeguato" a sostenere)~~ la possibilità di pagare il canone contrattuale di sublocazione ~~(non potendo il canone incidere sull'ISE in misura superiore al 50%).~~

4. Il canone di sublocazione è così determinato:

- nuclei con ~~ISE~~ reddito familiare imponibile netto uguale o superiore all'importo annuo di una pensione minima INPS ed inferiore al limite di reddito per l'accesso all'ERP:

Canone di sub locazione = 50% del canone agevolato di locazione

- nuclei con ~~ISE~~ reddito familiare imponibile netto uguale o superiore al limite di reddito per l'accesso all'ERP ed inferiore al limite massimo per beneficiare dei contributi al canone di locazione di cui all'art. 11 della legge 431/1998:

Canone di sub locazione = 100% del canone agevolato di locazione.

Art. 7

Garanzie ai proprietari

1. L'APES S.p.A, si impegna ad assicurare ai proprietari:

1. il puntuale pagamento del canone di locazione secondo le scadenze pattuite;
2. il rilascio dell'immobile in caso di necessità del locatore alla prima scadenza contrattuale (3 anni), previa disdetta antecedente almeno sei mesi la prima scadenza;
3. la riconsegna dell'alloggio in normali condizioni di conservazione entro 120 giorni successivi dalla scadenza contrattuale;

Art. 8

Agevolazioni fiscali per i proprietari

1. I proprietari che stipulano con l'APES,

l'Agenzia Casa, contratti a canone agevolato per la locazione beneficiano delle seguenti agevolazioni fiscali:

- Agevolazioni stabilite dal Comune di Pisa di anno in anno, compatibilmente con i vincoli di bilancio;
- Fatta salva l'opzione della cosiddetta "cedolare secca" e' prevista la riduzione del 30% del reddito imponibile derivante dalla locazione ai fini della determinazione della base imponibile per l'applicazione dell'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF) e dell'imposta sul reddito delle persone giuridiche (IRES), ai sensi dell'art. 8 della Legge 431/98;
- Riduzione dell'imposta di registro calcolata sul 70% del canone di locazione ai sensi dell'art. 8 della Legge 431/98.

Art. 9

Fondo di garanzia

Nell'ambito delle risorse che il Comune di Pisa trasferirà all'APES per la gestione dell'Agenzia Casa, l'APES prevederà un determinato importo a titolo di fondo di garanzia nei confronti dei proprietari degli immobili locati in Agenzia Casa. Tale fondo sarà impiegato per sopperire all'eventuale inadempimento del sub conduttore negli obblighi di conservazione e manutenzione dell'immobile locato e di messa in pristino.

Nel caso di morosità del sub conduttore superiore a 2 mesi, verrà intimata proposta di esecuzione dello sfratto, con azione di recupero entrambe a cura dall'APES S.p.A.

Art.10

Regole di conduzione e spese contrattuali

Le spese per i consumi di acqua, gas, elettricità ed altre utenze, nonché gli oneri condominiali gravano sul sub conduttore, al quale dovranno essere intestate tutte le utenze.

La permanenza, per qualsiasi ragione, nell'appartamento locato del nucleo familiare beneficiario, protratta oltre la scadenza, fa scattare l'obbligo per il locatore (APES S.c.p.a.), al pagamento di un'apenale, eguale al 20% del canone di locazione, in aggiunta al canone stesso. In relazione a ciascun mese scatta la penale qualora il

tramite l'Agenzia Casa, contratti a canone agevolato per la locazione **ai sensi dell'art.2, comma 3, della legge 431/1998**, beneficiano delle seguenti agevolazioni fiscali:

- Agevolazioni stabilite dal Comune di Pisa di anno in anno, compatibilmente con i vincoli di bilancio;
- Fatta salva l'opzione della cosiddetta "cedolare secca" è prevista la riduzione del 30% del reddito imponibile derivante dalla locazione ai fini della determinazione della base imponibile per l'applicazione dell'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF) e dell'imposta sul reddito delle persone giuridiche (IRES), ai sensi dell'art. 8 della Legge 431/98;
- Riduzione dell'imposta di registro calcolata sul 70% del canone di locazione ai sensi dell'art. 8 della Legge 431/98.

Art. 9

Fondo di garanzia

1. Nell'ambito delle risorse che il Comune di Pisa trasferirà all'APES per la gestione dell'Agenzia Casa, l'APES prevederà un determinato importo a titolo di fondo di garanzia nei confronti dei proprietari degli immobili locati in Agenzia Casa. Tale fondo sarà impiegato per sopperire all'eventuale inadempimento del sub conduttore negli obblighi di conservazione e manutenzione dell'immobile locato e di messa in pristino.

2. Nel caso di morosità del sub conduttore superiore a 2 mesi, verrà intimata proposta di esecuzione dello sfratto, con azione di recupero entrambe a cura dall'APES S.p.A.

Art.10

Regole di conduzione e spese contrattuali

1. Le spese per i consumi di acqua, gas, elettricità ed altre utenze, nonché gli oneri condominiali gravano sul sub conduttore, al quale dovranno essere intestate tutte le utenze.

2. La permanenza, per qualsiasi ragione, nell'appartamento locato del nucleo familiare beneficiario, protratta oltre la scadenza, fa scattare l'obbligo per il locatore (APES S.c.p.a.), al pagamento di una penale, eguale al 20% del canone di locazione, in aggiunta al canone stesso. In relazione a ciascun mese scatta la penale

rilascio si prolunghi oltre il quindicesimo giorno dello stesso. APES S.c.p.a. ha diritto di rivalersi nei confronti del sub conduttore per l'importo del canone di locazione e della penale.

Il locatore prima e quindi APES sono tenuti a consegnare l'appartamento, libero da persone e cose e ad assicurarne il pacifico godimento per tutto lo svolgimento del rapporto di sublocazione. Il locatore è tenuto, inoltre, alla garanzia di conformità dell'appartamento alle norme edilizie, sanitarie, impiantistiche e di sicurezza. Prima della stipula del contratto il proprietario deve rendersi disponibile ad un sopralluogo al fine della redazione del verbale sullo stato dell'immobile; il verbale, steso in contraddittorio fra le parti, deve riportare fedelmente gli oggetti di arredamento eventualmente contenuti e deve recare menzione del funzionamento degli impianti termici ed elettrici e dello stato di manutenzione dell'immobile locato. Il proprietario deve consegnare copia degli attestati di conformità degli impianti. Il proprietario è responsabile per i vizi occulti. Saranno riportati in contratto i dati della certificazione energetica; ove il proprietario non predisponga la certificazione energetica, l'immobile andrà automaticamente in classe G.

Per la ripartizione delle spese e la disciplina dei rapporti si applicheranno gli articoli 1575, 1576, 1577 e 1609 del Cod.Civ., nonché l'art. 9 della Legge 392/1978; per quanto concerne, in particolare, la ripartizione delle spese si fa espresso rinvio a quanto contenuto nell'allegato g) al D.M. del 30/12/2002.

APES S.c.p.a. è responsabile nei confronti del proprietario dei danni provocati dal sub conduttore, compresi quelli che si riconducono alla mancata effettuazione in tempo utile dei lavori di piccola manutenzione.

Il sub conduttore e/o il proprietario sono tenuti a dare all'APES S.c.p.a., immediato avviso della presenza di danni nell'alloggio, e consentire l'effettuazione di sopralluoghi.

L'APES S.c.p.a. si rivale nei confronti del sub conduttore per gli oneri sostenuti in conseguenza dell'inadempimento ai suoi obblighi contrattuali. Il contratto di sublocazione cessa automaticamente qualora l'entità dei danni provocati dal sub conduttore, ed accertati dai tecnici di APES, superi l'importo di due mensilità; l'immobile dovrà essere ripristinato a cura e spese

qualora il rilascio si prolunghi oltre il quindicesimo giorno dello stesso. APES S.c.p.a. ha diritto di rivalersi nei confronti del sub conduttore per l'importo del canone di locazione e della penale.

3. Il locatore prima e quindi APES sono tenuti a consegnare l'appartamento, libero da persone e cose e ad assicurarne il pacifico godimento per tutto lo svolgimento del rapporto di sublocazione. Il locatore è tenuto, inoltre, alla garanzia di conformità dell'appartamento alle norme edilizie, sanitarie, impiantistiche e di sicurezza. Prima della stipula del contratto il proprietario deve rendersi disponibile ad un sopralluogo al fine della redazione del verbale sullo stato dell'immobile; il verbale, steso in contraddittorio fra le parti, deve riportare fedelmente gli oggetti di arredamento eventualmente contenuti e deve recare menzione del funzionamento degli impianti termici ed elettrici e dello stato di manutenzione dell'immobile locato. Il proprietario deve consegnare copia degli attestati di conformità degli impianti. Il proprietario è responsabile per i vizi occulti. Saranno riportati in contratto i dati della certificazione energetica; ove il proprietario non predisponga la certificazione energetica, l'immobile andrà automaticamente in classe G.

4. Per la ripartizione delle spese e la disciplina dei rapporti si applicheranno gli articoli 1575, 1576, 1577 e 1609 del Cod. Civ., nonché l'art. 9 della Legge 392/1978; per quanto concerne, in particolare, la ripartizione delle spese si fa espresso rinvio a quanto contenuto nell'allegato g) al D.M. del 30/12/2002.

5. APES S.c.p.a. è responsabile nei confronti del proprietario dei danni provocati dal sub conduttore, compresi quelli che si riconducono alla mancata effettuazione in tempo utile dei lavori di piccola manutenzione.

6. Il sub conduttore e/o il proprietario sono tenuti a dare all'APES S.c.p.a., immediato avviso della presenza di danni nell'alloggio, e consentire l'effettuazione di sopralluoghi.

7. L'APES S.c.p.a. si rivale nei confronti del sub conduttore per gli oneri sostenuti in conseguenza dell'inadempimento ai suoi obblighi contrattuali. Il contratto di sublocazione cessa automaticamente qualora l'entità dei danni provocati dal sub conduttore, ed accertati dai tecnici di APES, superi l'importo di due mensilità; l'immobile dovrà essere ripristinato a cura e spese

dell'APES che dovrà corrispondere al proprietario il canone fino a nuova locazione.

La registrazione dei contratti è curata dall'APES S.c.p.a. Quest'ultima provvede a convocare il proprietario e il sub conduttore per il pagamento delle imposte di bollo e di registro, fatta salva l'opzione della "cedolare secca". Le spese per la registrazione e l'imposta di bollo sono sopportate in eguale misura fra le parti.

Qualora il proprietario dell'immobile da locare si servisse di un'agenzia immobiliare per il contratto di locazione, i termini della mediazioni sono affidati ad APES ed al conduttore nei limiti delle tariffe di mercato, mentre resta esclusa la possibilità di poter richiedere quote a qualsiasi titolo al sub conduttore.

Ogni qualvolta si renda necessario, il sub conduttore deve rendere possibile l'ingresso dei tecnici di APES S.c.p.a. nell'alloggio per compiere gli opportuni accertamenti. Anche il proprietario, ove ne faccia motivata richiesta, può visionare l'appartamento.

Per quanto non previsto nel presente atto si applicano le disposizioni contenute nella legge 431/1998 e quindi nel codice civile in merito al contratto di locazione.

Art. 11

Struttura organizzativa e funzionamento

Per la gestione dell'Agenzia Casa, il Comune di Pisa si avvarrà di APES S.c.p.a., in quanto già ente gestore del patrimonio ERP di proprietà comunale, attraverso la stipula di un apposito contratto che indicherà anche le modalità per la stipula dei contratti di locazione e sublocazione.

Resta comunque a carico del Comune l'onere di formulare gli appositi Bandi per la formazione delle graduatorie dei bisognosi di casa aventi diritto alla stipula dei contratti di sublocazione e di reperire gli altri soggetti per i quali è riservata una quota di alloggi.

Il Comune, inoltre, ha potere di indirizzo nei confronti di APES S.c.p.a. rispetto alla gestione dell'Agenzia Casa e provvede al controllo ed alla vigilanza sulle attività poste in essere da APES secondo le modalità e le procedure meglio specificate nel contratto di cui al comma 1.

L'Agenzia Casa è comunque aperta alla fattiva adesione di tutti gli enti (pubblici e privati), e alle Associazioni senza fini di lucro, che condividono

dell'APES che dovrà corrispondere al proprietario il canone fino a nuova locazione.

8. La registrazione dei contratti è curata dall'APES S.c.p.a. Quest'ultima provvede a convocare il proprietario e il sub conduttore per il pagamento delle imposte di bollo e di registro, fatta salva l'opzione della "cedolare secca". Le spese per la registrazione e l'imposta di bollo sono sopportate in eguale misura fra le parti.

9. Qualora il proprietario dell'immobile da locare si servisse di un'agenzia immobiliare per il contratto di locazione, i termini della mediazioni sono affidati ad APES ed al conduttore nei limiti delle tariffe di mercato, mentre resta esclusa la possibilità di poter richiedere quote a qualsiasi titolo al sub conduttore.

10. Ogni qualvolta si renda necessario, il sub conduttore deve rendere possibile l'ingresso dei tecnici di APES S.c.p.a. nell'alloggio per compiere gli opportuni accertamenti. Anche il proprietario, ove ne faccia motivata richiesta, può visionare l'appartamento.

11. Per quanto non previsto nel presente atto si applicano le disposizioni contenute nella legge 431/1998 e quindi nel codice civile in merito al contratto di locazione.

Art. 11

Struttura organizzativa e funzionamento

1. Per la gestione dell'Agenzia Casa, il Comune di Pisa si avvarrà di APES S.c.p.a., in quanto già ente gestore del patrimonio ERP di proprietà comunale, attraverso la stipula di un apposito contratto che indicherà anche le modalità per la stipula dei contratti di locazione e sublocazione.

~~2. Resta comunque a carico del Comune APES Scpa ha l'onere di formulare gli appositi Bandi per la formazione delle graduatorie dei bisognosi di casa aventi diritto alla stipula dei contratti di sublocazione e di reperire gli altri soggetti per i quali è riservata una quota di alloggi.~~

3. Il Comune, **inoltre invece**, ha potere di indirizzo nei confronti di APES S.c.p.a. rispetto alla gestione dell'Agenzia Casa e provvede al controllo ed alla vigilanza sulle attività poste in essere da APES secondo le modalità e le procedure meglio specificate nel contratto di cui al comma 1.

4. L'Agenzia Casa è comunque aperta alla fattiva adesione di tutti gli enti (pubblici e privati).

gli scopi della stessa.

Art. 12
Coabitazione

Gli appartamenti potranno essere sublocati, con vincolo di solidarietà, anche a gruppi di studenti e/o di anziani (maggiori di 65 anni) residenti non legati da vincoli di parentela, compatibilmente con le dimensioni dell'alloggio, in misura non superiore ad una persona a vano utile calcolato ai sensi della legge regionale 96/1996, in modo da consentire loro di condividere le spese di conduzione dell'alloggio e garantirsi una compagnia e/o un'assistenza. In tal caso il limite di reddito verrà calcolato dividendo la somma degli ISE di ciascuno, calcolati come sopra stabilito, per il loro numero. Il canone di sublocazione sarà versato in corrispondenza di tale reddito.

Art.13
Utilizzo per finalità Sociali

Alcuni appartamenti in Agenzia casa potranno essere utilizzati per perseguire finalità sociali, previa la sottoscrizione di specifici protocolli d'intesa da parte di APES con Associazioni o Consorzi senza fini di lucro, nei limiti del presente regolamento e previo nulla-osta del Comune di Pisa od a seguito di decisione dello stesso.

Art. 14
Abrogazioni

Con l'approvazione del presente atto viene a cessare la disciplina dell'Agenzia casa dettata con la deliberazione del C.C. n°28 del 27/5/2010 fatti salvi gli effetti dei contratti in essere fino alla loro scadenza.

e alle Associazioni senza fini di lucro, che condividono gli scopi della stessa.

Art. 12
Coabitazione

1. Gli appartamenti potranno essere sublocati, con vincolo di solidarietà, anche a gruppi di studenti e/o di anziani (maggiori di 65 anni) residenti non legati da vincoli di parentela, compatibilmente con le dimensioni dell'alloggio, in misura non superiore ad una persona a vano utile calcolato ai sensi della legge regionale 96/1996, in modo da consentire loro di condividere le spese di conduzione dell'alloggio e garantirsi una compagnia e/o un'assistenza. In tal caso il limite di reddito verrà calcolato dividendo la somma **(degli ISE) dei redditi imponibili** di ciascuno, calcolati come sopra stabilito, per il loro numero. Il canone di sublocazione sarà versato in **(corrispondenza di) rapporto a tale reddito.**

Art.13
Utilizzo per finalità Sociali

1. Alcune delle risorse abitative in Agenzia casa potranno essere utilizzate per perseguire finalità sociali, in deroga ai requisiti ed alle procedure individuate nel presente disciplinare. Tali utilizzi dovranno essere preceduti dalla sottoscrizione di appositi protocolli d'intesa da parte di APES con Enti, Associazioni o Consorzi senza fini di lucro, previo nulla-osta dell'Amministrazione comunale Comune di Pisa od a seguito di decisione della stessa.

Art. 14
Abrogazioni

1. Con l'approvazione del presente atto viene a cessare la disciplina dell'Agenzia casa dettata con **la deliberazione del C.C. n°28 del 27/5/2010 deliberazione del Consiglio Comunale n°34 del 19/07/2012**, fatti salvi gli effetti dei contratti in essere fino alla loro scadenza.